



**POSIZIONE DELLA CRUI IN MERITO AL
PROGETTO DI REVISIONE DEL DM 509/99**

Approvata dall'Assemblea Generale della CRUI
Roma, 23 settembre 2003

Di fronte alle proposte di revisione del DM 509/99 in corso di elaborazione, la CRUI ritiene innanzi tutto opportuno ricordare il rilevante impegno organizzativo e culturale che il mondo universitario ha sostenuto e sta sostenendo nella fase, ancora in corso, di applicazione della riforma. Un impegno che ha comportato e comporta la modifica di regolamenti e norme, la revisione di obiettivi, metodi e contenuti dei corsi e delle relative titolarità di insegnamento, l'adozione di un sistema didattico a moduli e l'applicazione del sistema dei crediti, con revisione delle prove di profitto e finali e una larga introduzione di tirocini e laboratori, l'assunzione di varie forme di tutorato e di orientamento, una impegnativa riorganizzazione amministrativa, con processi di riqualificazione e di aggiornamento del personale, l'assunzione di nuovi e più mirati contatti con l'insieme delle forze produttive, delle istituzioni pubbliche e del mondo delle professioni.

La CRUI ritiene che le trasformazioni già intervenute richiedano un attento e approfondito monitoraggio delle iniziative in corso, svolto con criteri trasparenti, condivisi e sicuri di valutazione, anche per impostare ragionevoli regole e schemi organizzativi comuni almeno per grandi aree disciplinari, per affrontare il fondamentale problema della comparabilità dei curricula, per superare il rischio della eccessiva eterogeneità e frammentazione dei corsi di laurea, per definire su basi più sicure le correzioni e le revisioni che risultassero consigliabili.

La CRUI riconosce d'altra parte che, senza mettere in discussione l'architettura di fondo della riforma e la conseguente struttura degli ordinamenti dei corsi di studio, possa risultare opportuna l'introduzione sin d'ora di alcune misure correttive purché finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema e a semplificarne la gestione.

La CRUI prende pertanto atto con favore delle ripetute assicurazioni del Ministro circa la natura aggiuntiva e non sostitutiva delle disposizioni che si introdurrebbero, e che dovrebbero quindi assicurare che le Università possano, se lo vorranno, mantenere la loro offerta formativa nella configurazione che si sono date, senza rimodificare obbligatoriamente in questa fase la struttura degli ordinamenti dei corsi di studio.

La CRUI rileva più in generale che sarebbe inopportuno derogare dallo sviluppo in continuità del sistema formativo basato di norma, e fatti salvi i cicli unificati, su due cicli principali (rispettivamente di 3 e di 2 anni), anche perché questo consente alle Università italiane di riconoscersi nell'obiettivo del "processo di Bologna" e di concorrere da protagoniste alla definizione di uno spazio e di una politica europea della cultura e della ricerca. Secondo il processo ormai avviato in tutta Europa, i titoli rilasciati vanno differenziati fra loro solo per la caratterizzazione fornita dal Diploma Supplement.

La CRUI ritiene in ogni caso che le eventuali correzioni normative debbano essere valutate contestualmente a una eventuale revisione delle Classi di laurea e di laurea specialistica.

La CRUI, nello spirito di collaborazione propositiva che la anima e nell'intento di preservare l'autonomia e gli aspetti positivi del lavoro sin qui compiuto dagli Atenei, oltre che di accrescere la flessibilità degli ordinamenti, suggerisce che il documento approntato dal Ministero venga riformulato in alcuni punti secondo le linee di seguito indicate.

La CRUI non può d'altra parte non sottolineare anche in questa circostanza l'inscindibilità degli eventuali interventi normativi, anche di quelli ora ipotizzati, dal quadro finanziario. Pretendere di riformare senza finanziare, come si è fatto troppe volte, comporta infatti una applicazione comunque riduttiva della norma e si risolve in un facile motivo per una sua mancata o inadeguata attuazione, con conseguenze inevitabilmente negative anche sulla validità della valutazione. La riforma non potrà proficuamente svilupparsi, nella sua attuale configurazione o con gli eventuali cambiamenti che si vorranno apportare, se non si affronta con la dovuta determinazione il problema dell'oggettivo sottodimensionamento del sistema universitario nazionale rispetto agli standard europei e alla accresciuta domanda di formazione superiore espressa dalla società italiana.

Proposta di emendamenti CRUI all'articolato di modifica del DM 509/99

Art. 3

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza delle metodologie e dei contenuti scientifici disciplinari e interdisciplinari che lo caratterizzano, nonché delle necessarie conoscenze di base e di specifiche competenze professionali.

4 bis. I differenti aspetti formativi di cui al comma precedente sono determinati dagli atenei, per ciascun corso di laurea o curriculum, in termini quantitativi e qualitativi nei corrispondenti ordinamenti didattici, fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili individuati nei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, comma 1.

8. *alle ultime righe dopo: ".....alla conclusione dei quali sono rilasciati", modificare come segue: "diplomi di master universitari di primo e di secondo livello, nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, ovvero, specifici attestati dei crediti formativi universitari acquisiti."*

Art. 4

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

Art. 5

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

Art. 6

3. In deroga al comma 2, e all'art. 7 comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistralis con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.

Art. 7

4. Per conseguire il titolo di diploma di master universitario di primo e secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistralis.

Art. 8

1. Dopo le parole "è definita", aggiungere le parole "di norma".

Art. 9

2. Sostituire il primo capoverso con il seguente: "Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1 nel rispetto dei requisiti minimi determinati dal Ministro con proprio decreto, sentiti la CRUI e il CUN, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario".

3. Le università, al momento dell'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2, devono procedere all'inserimento delle attività didattiche di cui all'articolo 11, comma 3, nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero.

Art. 10

2. *Nelle ultime tre righe modificare:* ...rispettando un vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti,....

3. *Nelle ultime due righe modificare:* ...per conseguirli in misura non superiore al 45 per cento dei crediti complessivi.

4. Al punto d), dopo le parole "utili per" inserire le parole "la formazione culturale e per".

4. Prima del punto e) inserire le parole "e potranno inoltre prevedere".

Art. 11

3c) Togliere le parole "e a ciascun ambito".

7a) Ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti possano anche essere immatricolati a corsi di base comuni secondo le procedure disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo. A tal fine i regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono che tutti o alcuni corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano le stesse attività didattiche per un minimo di 60 crediti totali nel corso del triennio.

Art. 13

7. A coloro che hanno conseguito una laurea, una laurea magistralis e una laurea doctoralis competono rispettivamente le qualifiche di laureato, dottore e dottore di ricerca.